

1

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE

BARI

coram R. P. D. GIACOMO GIAMPETRUZZI, Ponente

Prot. N. 207/18

NULLITATIS MATRIMONII

(D. - L.)

SENTENZA DEFINITIVA
IN PRIMO GRADO DI GIURISDIZIONE

Nel Nome del Signore. Amen.

Nell'anno VI del Pontificato di Papa Francesco, il giorno 30 del mese di ottobre dell'anno 2018, i Rev.mi Giudici

- Giacomo Giampetrucci, Preside e Ponente
- , Giudice
- , Giudice

nella causa di nullità di matrimonio

tra

D. , nata a il e residente in

alla via , n. , rappresentato e patrocinato dall'avv.

e

L. , nata a il ed ivi residente alla

via , con l'intervento in causa del Difensore del Vincolo Sostituto dott. , vista la propria competenza a motivo del luogo di celebrazione del matrimonio iuxta can. 1673, n. 1, hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva di primo grado di giurisdizione.

FATTISPECIE

1) D. e L., pur conoscendosi di vista, si incontrano nel 2003, in occasione del matrimonio di una loro amica comune. Sorge reciproca simpatia e si avvia una relazione affettiva. Il rapporto prematrimoniale dura circa due anni e vi è una piccola interruzione. Dopo tre mesi dalla conoscenza i due giungono ad intimità. L'attore proviene da una famiglia molto problematica per cui la sua personalità non si è sviluppata adeguatamente. Anche la convenuta presenta comportamenti strani tanto da non lavorare, chiudersi in casa e rifiutare il cibo. La ragazza confida al fidanzato di essere in cura dal dott. , psichiatra di fiducia. La decisione delle nozze viene presa su sollecitazione della k . Fissata la data delle nozze, si avviano i preparativi e viene frequentato il corso prematrimoniale.

2) Il matrimonio è celebrato il nella Parrocchia di ,
Diocesi di . Seguono la festa e il viaggio di nozze.

La vita coniugale dura nove anni e nasce un figlio. Essa si deteriora per i problemi psichici di entrambi. Si giunge alla separazione definitiva, a cui segue quella legale.

3) Il 15 giugno del 2016, l'attore chiedeva la dichiarazione di nullità. Il Vicario Giudiziale, con proprio decreto del 15.6.2016, ammetteva il libello.

Il 6.7.2016, determinava, ex officio, il dubbio di causa nella seguente formula:
“Se consti della nullità del matrimonio per: 1. Grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare

reciprocamente (can. 1095 n. 2); 2. Incapacità della convenuta (su richiesta dell'attore) e dell'attore (su richiesta della convenuta) ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n.3); 3. In subordine: Simulazione totale da parte della convenuta (su richiesta dell'attore) e da parte dell'attore (su richiesta della convenuta)". Seguivano gli interrogatori della parte attrice e dei testi. La convenuta risultava assente. Venivano espletate due perizie sulle parti.

Espletata regolare istruttoria, con decreto emesso il 10.7.2017, si ordinava la pubblicazione degli Atti; quelli suppletivi in data 18.1.2018 e 11.5.2018; seguiva, in data 20.6.2018, il decreto di *conclusione in causa*.

Acquisite, infine, le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo e le Memorie del Patrono di parte attrice, la causa veniva riservata al Collegio dei Giudici per la decisione.

IN DIRITTO

A) Grave difetto di discrezione di giudizio

4) Il canone 1095 prevede: "Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1° coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2° coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3° coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio." Si tratta di un canone di diritto naturale in quanto non innova il diritto positivo ma meglio esplicita ciò che già c'era in giurisprudenza. Infatti, si legge in una sentenza coram Stanckiewicz del 24 luglio 1997: "Quoniam matrimonium facit partium consensus personalis et irrevocabilis inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri

valet, (can. 1057, §1), contrahentes tempore celebrationis nuptiarum naturali capacitate psychica praediti sint oportet, praestandi nempe consensum matrimonialem, seu actum voluntatis mutuae traditionis et acceptationis in ordine ad constituendum matrimonium (can. 1057, §2), hoc est totius vitae consortium, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem, et educationem ordinatum (can. 1055, §1)” (in *Ius ecclesiae*, vol. XII, 2000, p. 105).

5) L’immaturità psicoaffettiva viene ricondotta dalla interpretazione della giurisprudenza rotale al secondo numero del can. 1095 che si concretizza nel difetto grave di discrezione di giudizio. Circa la retta interpretazione della immaturità in una sentenza coram Pinto dell’8 luglio 1974 si ammoniva: “Aequilibrii defectum et immaturitatem quod attinet, prae oculis habendum est non quemlibet defectum sufficere ad matrimonii nullitatem declarandam, sed tantum debere esse qui contrahentem liberae electionis peragendae vel trium bonorum essentialia onera assumendi incapacem reddat. Matrimonium non est maturitatis acquisitae culmen, sed phasis evolutiva in processu maioris maturitatis acquirendae.” (SRR. Decisiones, vol. LXVI, p. 501, n. 6). A questo proposito si legge in una sentenza coram Pompedda del 25 febbraio 1980: “...cum de valore sacramenti matrimonii quaestio est, ideoque de vinculo lege divina insolubili, iudici ecclesiastico nequit confusa quadam ratione ius dicere et ad conclusionem haud definitam pervenire. Exinde inquirat oportet quid forte in casu deficiat sub ratione intellectus, quid sub ratione voluntatis, quid sub adpectu sufficientis cognitionis, quid sub adpectu necessariae libertatis minimae, quid ex parte psychologici ipsius consensus, quid ex parte obiecti essentialis.”

In una sentenza coram Sable del 22 aprile 1997 si legge: “Immaturitas psychica habetur ex abnormi evolutione animi subiecti, qui, quamvis sufficientem habeat aetatem, caret intellectus ac voluntatis maturitate consensui proportionata, adeo ut evolutio facultatis criticae praepedita sit ideoque et harmonicam conspirationem harum facultatum superiorum attingere subiectus nequit (uti adfirmatur in una coram Palestro diei 28 iunii 1989, RRDec. Vol. LXXXI, p. 449, n. 6). Affectivitas, quae est

elementum essenziale humanae personalitatis (cf. E. Colagiovanni, *Immaturità: per un approccio interdisciplinare alla comprensione ed applicazione del can. 1095, n. 2 e n. 3*, in *Monitor Ecclesiasticus* 113 [1988], p. 357) a psychiatriis ita definitur: “Nel concetto di affettività comprendiamo la vita dei sentimenti e dell’animo, gli affetti, gli stati d’animo, le emozioni e l’istintività. L’esperire il piacere ed il dolore, la gioia, il lutto, l’ira sono tutti aspetti della affettività, altrettanti quanto i sentimenti che ci dominano nel rapporto con altre persone” (E. Bleuler, *Trattato di psichiatria*, 1960, Feltrinelli, p.79). Iuxta rotalem iurisprudentiam, gravis immaturitas affectiva itaque reducitur ad deceptum internae libertatis, qui impedit sufficientem deliberationem, cum scilicet contrahens – ob destructam harmoniam personalitatis impulsione impetui ab intrinseco provenientis – resistere non valet.” (RRT. Coram Sable 22 aprilis 1997, Dec. Vol. LXXXIX, p. 345).

6) Ad aiutare il giudice nelle cause per incapacità consensuale è chiamato il perito alla cui opera sono state dedicate approfondite riflessioni dal Pontefice, Giovanni Paolo II, nella allocuzione del 5 febbraio 1987 ai prelati uditori della Rota Romana: “Di conseguenza la trattazione delle cause di nullità di matrimonio per limitazioni psichiche o psichiatriche esige, da una parte l’aiuto di esperti in tali discipline, i quali valutino, secondo la propria competenza, la natura e il grado dei processi psichici che riguardano il processo matrimoniale e la capacità della persona ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio; dall’altra, non dispensa il giudice ecclesiastico, nell’uso delle perizie, dal dovere di non lasciarsi suggestionare da concetti antropologici inaccettabili, finendo per essere coinvolto in fraintendimenti circa la verità dei fatti e dei significati(n. 2)...Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso ed a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell’unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti...” (n. 7) (*L’Osservatore Romano*, anno LXXVIII, n. 30).

B) Incapacità ad assumere diritti e doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n.3).

7) A proposito del can. 1095 n.3, si legge nella sentenza coram de Lanversin del 15 maggio 1997: "Quapropter ad invaliditatem matrimonii declarandam ob can. 1095 n. 3, necesse est simul tria elementa adesse nempe: 1) incapacitas assumendi obligationes; 2) incapacitas assumendi obligationes essentielles matrimonii; 3) incapacitas assumendi obligationes essentielles ob causas naturae psychicae... Attamen si quis, ob psychicas deordinationes radicaliter incapax sit oblativum actum ponendi, eius materialis consensus irritus tenendus est, quia omnino ineptus praestandi validas relationes interpersonales ad bonum morale, spirituale et sociale coniugum promovendum." (Coram de Lanversin, diei 15 maii 1997, Spalaten – Macarscen, vol. LXXXIX, p. 389). Infatti, scrive il Bersini: "Nel terzo numero sono compresi coloro che per cause di natura psichica non possono assumere le obbligazioni del matrimonio. Si tratta di una disposizione rivoluzionaria in rapporto alla prassi giuridica tradizionale; già peraltro presa in considerazione dalla più recente giurisprudenza ecclesiastica... In altri termini, mentre il numero precedente riguarda prevalentemente il fattore intellettuale in quanto tale, questo numero riguarda la patologia latente e l'im maturità psichica che si riferiscono soprattutto alla sfera molto più complicata affettivo – volitiva della personalità... Sono comprese in questo numero tutte quelle alterazioni e deviazioni di certe personalità abnormi, borderline, affette da isteria, maniacalità espressiva, isolamento, autismo inconscio, al limite della schizofrenia, i quali anche secondo i più recenti apporti della scienza psicologica, sono incapaci di stabilire un valido e profondo rapporto interpersonale a scopo matrimoniale." (F. Bersini, *Il nuovo diritto canonico matrimoniale*, pp. 96-97).

Scriv e il Villadrich: "Ebbene, il paragrafo 3 del can. 1095 si concentra su questa dinamica di sviluppo del vincolo coniugale (unico e indissolubile) che deve ordinarsi al raggiungimento dei fini del matrimonio, e la prende in considerazione in quanto questa specifica dinamica del futuro viene assunta già nel momento fondazionale come dovere giuridico, ossia, come impegno futuro dovuto in giustizia

tra gli sposi. Questo futuro coniugale, in quanto dinamica vitale che i nubendi si impegnano a vivere in modo essenzialmente idoneo al conseguimento dei fini del matrimonio, a titolo di obbligazione giuridica congiunta e reciproca, è l'oggetto specifico della capacità consensuale che il legislatore si propone di disciplinare nel paragrafo 3 del can. 1095." (Il consenso matrimoniale, p. 58). Quali siano poi questi doveri è specificato dal Chiappetta: "Fra gli obblighi essenziali ne rileviamo in particolare tre, che sono da considerarsi primari e sono virtualmente molteplici: 1° La reale comunità di vita, che non si riduce certo alla <<communio tori, mensae et habitationis>>, ma comprende tutta una serie di relazioni interpersonali attraverso le quali si realizza la mutua integrazione e il mutuo perfezionamento degli sposi, la loro unione fisica e la loro unità spirituale e affettiva: bonum coniugum. E' in sostanza il "mutuum adiutorium" (can. 1013, §1, Codice 1917), rettamente inteso nella sua totalità e pienezza, che i coniugi devono prestarsi sul piano esistenziale. 2.° La reciproca fedeltà per quanto riguarda sia l'indissolubilità del vincolo matrimoniale che la sua unità: bonum fidei et sacramenti. 3°. L'accettazione dei figli e la loro educazione: bonum prolis." (Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, p. 211).

8) L'incapacità deve essere certa, grave, antecedente. Sulla gravità della causa più volte è intervenuto il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, il quale, nel discorso del 5 febbraio 1987 al Tribunale della Rota Romana, sottolinea: "Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo l'incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell'unione coniugale, per altro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per i blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie di ordine morale. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria anomalia che, comunque si voglia definire, deve

intaccare sostanzialmente le capacità d'intendere e/o di volere del contraente.” (Communicationes. a. 1987, pp. 6-7, n. 7).

9) Ex can. 1681 deve essere disposta perizia ex officio quando il capo di nullità riguarda l'incapacità: “Uti patet in huius generis causis interventus peritorum omnino necessaria est, ut iudex adiuvetur in singulis casibus ad veritatem statuendam. Periti autem magna cura ac obiectivitate diagnosim morbi perficere debent, illamque in factis certis et univocae significationis, ex actis haustis fondare; hi autem, perpensis praedictis factis ac circumstantiis, et insimul examine personali, si possibile, peracto iuxta media et subsidia scientifica psychologiae et psychiatriae, possunt iudicibus offerre suas argumentationes et conclusiones circa capacitatem psychologiam subiecti relate ad onera matrimonialia. Etenim <<hac in provincia, quae multam scientiam et prudentiam exigit, valde attendendi sunt in re psychiatrica periti, qui magis quam non versati valent iudicia pensare, comparare et iuxta suae artis et scientiae criteria definire>> (coram Felici, decisio diei 3 decembris 1957 RRDec., vol. XLIX, p. 791, n. 7). Dum verum est iudicem non teneri peritorum deductionibus et conclusionibus praesertim si cum iudicialibus tabulis non plene cohaereant.” (Coram de Lanversin, op. cit., p. 391).

C) Simulazione totale del consenso

10) Si legge nella Costituzione Conciliare Gaudium et Spes: “Intima communitas vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali instauratur. Ita actu humano, quo coniuges sese mutuo tradunt atque accipiunt, institutum ordinatione divina firmum oritur; etiam coram societate; hoc vinculum sacrum intuitu boni, tum coniugum et prolis tum societatis, non ex humano arbitrio pendet.” (Gaudium et Spes n. 48). Avverte il de Lanversin: “Quam ob rem ut matrimonium seu intima communitas vitae et amoris coniugalis instauretur; nupturientes irrevocabili consensu personali seu actu humano mutuo se tradere et accipere debent. Hic autem actus humanus, ad normam can. 1101, §1, <<verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis>> externe manifestatus, eodem tempore complecti debet etiam internum animi consensum. Si

autem <<aliud agitur et aliud agi simulatur>> (Ulp. D. 2, 14, 9), adest discrepantia inter voluntatem internam eiusque externam manifestationem, validum vinculum sacrum intuitu boni coniugum et prolis non perficitur, nec communitas vitae et amoris neque institutum sociale ordinatione divina firmatum oriri valet." (RRT. coram de Lanversin, 21 februarii 1990, Tucumanen, vol. LXXXII, p. 110).

11) Infatti, contrae invalidamente chi, con positivo atto di volontà, esclude o lo stesso matrimonio o una proprietà essenziale dello stesso o un fine ex can. 1101, §2. Per quanto riguarda il concetto di simulazione totale la sentenza sopra citata insegna: "In simulatione totali contrahens, sciens et volens, perficere intendit solum simulacrum externum, atque ideo de se supervacanea est quaestio de exclusione istius vel illius proprietatis. Eo quod <<qui totaliter matrimonium simulat nullum consensum in illud praestat>>, iam nedum qualitates seu proprietates essentielles exclusit, sed, uti dicit Innocentius III (c. 26, X, IV,1): <<Qui non proposuit ducere in uxorem, nec unquam consentit in praedictam personam, non debet ex illo facto coniugium iudicari, quum in eo nec substantia coniugalis contractus nec forma contrahendi coniugium valeat inveniri, quoniam ex altera parte dolus solummodo adfuit et defuit omnino consensus, sine quo cetera nequeunt foedus perficere coniugale." Simulatio totalis perficitur etiam non solum per exclusionem ipsius matrimonii, vel istius nupturientis (uti innuit Innocentius III), sed etiam per inclusionem elementorum quae radicitus contradicunt illi communitati vitae et amoris quae firmatur a lege Creatoris (ARRT Dec., coram Colagioanni, diei 25 maii 1982, vol. LXXIV, p. 292). Attamen simulatio totalis confundenda non est cum haesitatione vel aversione erga matrimonium, quamvis ex iisdem circumstantiis indicia et praesumptiones simulationis erui possint (Cf. ARRT Dec., Coram Colagioanni, ibid.)" (Coram de Lanversin op. cit., p. 110-111).

12) Per quanto riguarda le prove la suddetta sentenza prescrive: "Verumtamen praesumptio iuris in can. 1101, §1 statuta ad sanctitatem sacramenti tutandam superari poterit si habeatur confessio iudicialis et extraiudicialis simulantis, congruis solidisque testimoniis, atque praesertim inaequivocis factis roborata; perpensa quoque proportionata simulationis causa, nullo modo cum causa contrahendi confundenda

(cfr. coram Parisella, diei 16 iulii 1983, vol. LXXV, p. 343)." (Coram de Lanversin, op. cit. p. 111).

IN FATTO

Grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta e incapacità della convenuta e dell'attore ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (iuxta can. 1095 n. 2 e 3).

13) Il Collegio dei Giudici, dopo ampia discussione e attenta considerazione di tutti gli elementi offerti dal processo, ha ritenuto di aver acquisito la certezza morale sul grave difetto della convenuta e sulla incapacità da parte di entrambi.

La donna ha prodotto una memoria ma si è sottratta all'interrogatorio per cui è stata dichiarata assente.

La perizia sugli atti elaborata dalla dott.ssa _____ sulla convenuta convalida ulteriormente il quadro probatorio nel delineare la personalità della donna: il perito, fa riferimento ad un grave disturbo alimentare (anoressia), associato ad isolamento sociale, pensiero ossessivo, tono dell'umore depresso, tale da compromettere la sua capacità di assumere e adempiere gli obblighi coniugali.

All'epoca del matrimonio, la convenuta è certamente un soggetto con una personalità fragile, con gravi deficienze nell'autonomia strutturale della volontà, nonché nella responsabilità personale dal punto di vista emotivo-affettivo. In atti vi sono le note della gravità e dell'antecedenza. Circa il nesso tra le condizioni psichiche della donna e il consenso matrimoniale, il perito scrive: "Tale condizione ha determinato tanto una incapacità di valutare in modo autonomo, consapevole, responsabile e maturo il matrimonio, quanto la capacità di comprendere, assumere e adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio" (Summ. p. 11).

Le dichiarazioni dell'attore e dei testimoni riportano le circostanze che sostengono quanto asserito dal perito in merito alle problematiche della convenuta ed al comportamento della stessa tenuto dopo le nozze (cfr. 27-28/5; 31-32/5; 34-35/5; 35/10; 38/9; pp. 61-63).

14) E' innegabile il peso che assume la perizia anche sull'attore, dovendosi trattare di problematiche inerenti la sua sfera psichica al tempo del matrimonio. La perizia medica effettuata sul , essendo molto accurata, non lascia spazio a dubbi, per cui è possibile individuare una seria patologia psichica.

L'uomo si è sottoposto ai test di rito, per cui le conclusioni dell'elaborato peritale sono in linea con la sana antropologia cattolica. Infatti, la perizia è effettuata con la preparazione scientifica specifica e vi è coerenza di premesse e conclusioni. Inoltre, si rileva una correttezza logico-metodologica e una compatibilità con il resto degli atti di causa.

Dalle tavole processuali e, in particolare dalla perizia, emerge che la grave perturbazione psichica dell'attore gli ha impedito di emettere un consenso con i significati e i contenuti che esso contiene.

15) Premesso che solo l'impossibilità e non la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio, è doveroso ricordare quanto riportato dal perito che parla di un disturbo dipendente di personalità.

Le cause vanno ricercate nel vissuto dell'attore, in particolar modo nelle vicende familiari e nel rapporto con i genitori.

16) Le parti si conoscono in occasione di un matrimonio di un'amica comune. Sin dall'inizio del fidanzamento, l'attore nota dei comportamenti strani nella convenuta, che non lavorava, restava chiusa in casa e rifiutava il cibo. Egli, pur venendo a conoscenza della situazione, decide di portare avanti la relazione. Viene a conoscenza che la convenuta è in terapia farmacologica dal dott. , psichiatra.

La vita di coppia è caratterizzata da assenza di dialogo, intimità, complicità. Dilaga la superficialità. La madre dell'attore è contraria alle nozze "e quando le sentivo dire che avrei dovuto lasciarla mi intestardivo ancora di più nella mia posizione" (61/2).

L'attore si presenta come una persona da sempre insicura, che per andare avanti necessita di conferme e approvazione degli altri. Per le problematiche familiari vissute ha subito ripercussioni psicologiche, sin da piccolo.

L'attore percepisce che la relazione non funziona, ma non approfondisce, non si pone domande critiche, perché condizionato interiormente dalla paura di restare solo. La solitudine è una condizione inaccettabile per lui, per evitare la quale si sposa, imbarcandosi in un progetto esistenziale del cui significato non ha consapevolezza.

17) Quella del matrimonio appare perciò una scelta poco ponderata, ed anzi immatura in quanto l'uomo non dà il giusto peso ai comportamenti della fidanzata.

18) Dalle parole dell'attore, si evince come egli presenti un profilo psicologico affetto appunto da una grave patologia, da renderlo acritico in relazione ad una decisione importante, qual è il matrimonio: "In quel momento ero molto confuso. Da una parte c'era mia madre che avversava totalmente quel matrimonio, dall'altra avvertivo pure che qualcosa non andava anche nel rapporto con L. ... In quel momento immaginai che il matrimonio avrebbe potuto risolvere tutte le problematiche familiari che ciascuno di noi si portava dietro" (Summ. p. 62). I testi confermano quanto abbiamo appena detto.

19) La vita coniugale si rivela fin da subito infelice e nasce un figlio. Coerentemente con le premesse la vita matrimoniale si rivela disimpegnata. Le fantasie di guarigione della ragazza restano inattese. Ella continua a stare male. Da parte sua, l'attore continua a manifestare incapacità a determinarsi, a guidare la propria vita e quella della propria famiglia, ad assumere responsabilità. Egli subisce le decisioni e asseconda.

La situazione peggiora tanto che l'attore non ha la forza di impegnarsi affettivamente e concretamente nella relazione matrimoniale, assumendosi con coscienza le proprie responsabilità. Egli vive in uno stato di fragilità psicologica, insieme alla confusione emotiva, che non gli permettono di valutare e decidere correttamente su alcune situazioni e non mostrando così quella capacità psicologica

di assumere i diritti e i doveri connessi col matrimonio con forza di volontà e determinazione.

20) Le difficoltà di entrambi di creare un equilibrio di coppia si palesano fin da subito in quanto presentano una personalità patologica, come evidenziano anche i testimoni di parte attrice.

21) Completa il quadro probatorio l'esame della perizia depositata dall'attore, elaborata dalla dott.ssa _____, la quale, dopo aver evidenziato la grave patologia dell'attore, dichiara che la presenza di un disturbo dipendente di personalità e di una severa immaturità emotiva ed affettiva" (Summ. p. 84), ha ostacolato la formulazione di un consenso matrimoniale quale atto psicologico libero, deliberato, maturo e consapevole, nonché la realizzazione di una comunione di vita oblativa, autentica, equilibrata e duratura.

Con queste premesse, è facile comprendere come entrambi, avessero, all'epoca del matrimonio, capacità critiche e di giudizio sensibilmente ridotte. Tale stato di disturbo ha generato in entrambi un grave decremento della capacità discrezionale e ha impedito di valutare correttamente la situazione di decidere, quindi, in piena libertà interiore, il consenso alle nozze.

22) In definitiva, la valutazione complessiva degli Atti permette al Collegio di giungere alla certezza morale sulla nullità del matrimonio per i capi in epigrafe, i quali dunque, risultano provati.

23) Simulazione totale nella convenuta e nell'attore.

24) Il Collegio, dopo aver valutato fatti e circostanze, ritiene di non aver raggiunto la certezza morale sul capo in esame.

Avendo il Collegio raggiunto la certezza morale sui capi dell'incapacità (1095 n. 2 e 3), nella convenuta e nell'attore, per ragioni di incompatibilità logico-giuridiche non può che rispondere negativamente al capo in esame.

Tra l'altro, nella tavole processuali non emerge in alcun modo l'atto positivo della volontà ad opera dell'uomo. Per la donna manca la confessione giudiziale, avendo disertato l'interrogatorio.

25) Dunque, il capo non è provato.

26) Le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi, sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, avendo solo Dio davanti agli occhi e invocato il Nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

“CONSTA DELLA NULLITA’ DEL MATRIMONIO PER GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DELLA CONVENUTA CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN. 1095 N. 2);

CONSTA DELLA NULLITA’ DEL MATRIMONIO PER INCAPACITA’ DELLA CONVENUTA E DELL’ATTORE AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN. 1095 N.3);

NON CONSTA DELLA NULLITA’ DEL MATRIMONIO PER SIMULAZIONE TOTALE DA PARTE DELLA CONVENUTA E DA PARTE DELL’ATTORE”.

Pertanto, ai dubbi concordati, si risponde:

AFFERMATIVAMENTE, al primo

AFFERMATIVAMENTE, al secondo

NEGATIVAMENTE, al terzo

Le spese sono a carico della parte attrice e sono liquidate secondo le Norme della Conferenza Episcopale Italiana.

Si fa divieto alla parte convenuta L. e alla parte attrice D. di contrarre un nuovo matrimonio senza la previa consultazione del Tribunale che ha emesso la sentenza (art. 251 §1 D.C.).

Così sentenziamo. Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Bari, dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, li 30.10. 2018

Sac. Giacomo Giampetruzzi , Preside del Collegio e Ponente

Dott. , Giudice

_____ , Giudice

, Notaio

Dalla Cancelleria del Tribunale si attesta che la suddetta Sentenza definitiva è stata notificata alle parti interessate il 12 DIC 2010

Il Cancelliere